



# Corriere Legislativo



## Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



## Giurisprudenza rilevante











## dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



## 03 IN EVIDENZA

05  
24

-  **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della chiesa cattolica 2025**
-  **Nuove regole tecnico-operative concernenti il fascicolo digitale ed il deposito di atti nei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti**
-  **Istituzione degli albi professionali per le professioni pedagogiche ed educative**
-  **Patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori per l'attuazione del cosiddetto: "diritto all'oblio" rispetto agli ordinari già previsti**
-  **Nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali nel territorio degli stati della UE per le elezioni dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia**
-  **Vigenza dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera circa l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri**
-  **GIURISPRUDENZA RILEVANTE - CORTE DI CASSAZIONE**  
*[Chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere eventuali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.]*
-  **NOTIZIE DAL PARLAMENTO**



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

**CORRIERE LEGISLATIVO** Newsletter 17/2024

**A cura di:** Mariano Berardi, Luciana Marino

**Progetto grafico di:** Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





## Le Norme

22  
04  
24

### GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA - AUTORIZZAZIONE DI UN ACCORDO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA E LA SOCIETA' AMA S.P.A. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMA S.P.A. IN TEMA DI SICUREZZA AMBIENTALE

Il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con Ordinanza n. 17 del 11 aprile 2024, in considerazione e per l'effetto delle proprie competenze, stante i compiti e le funzioni proprie in materia di «regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi», autorizza, la sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e AMA S.p.a. L'accordo suddetto è valevole a far data dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2025, ed ha per oggetto la formazione del personale di AMA S.p.a. ad opera del Corpo di polizia metropolitana in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché l'intensificazione dei controlli da parte del Corpo della polizia metropolitana sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, anche al fine di prevenire l'abbandono degli stessi e per assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata, anche prevedendo il contributo economico da parte di AMA S.p.a. a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione dei servizi aggiuntivi richiesti alla città metropolitana. Si dispone, inoltre, l'immediata efficacia della convenzione e la pubblicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua notifica alla Città metropolitana di Roma Capitale, ad AMA S.p.a., nonché la trasmissione alla Regione Lazio e al sindaco di Roma Capitale. [🔗](#)

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 94 DEL 22.04.2024**



CONFESAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confsal.it



www.confisal.it



22  
04  
24

### **NUOVE REGOLE TECNICO-OPERATIVE CONCERNENTI IL FASCICOLO DIGITALE ED IL DEPOSITO DI ATTI NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI**

Con Decreto 15 aprile 2022 del presidente della Corte dei conti, sono apportate alcune modificazione ed integrazioni al precedente analogo Decreto 24 maggio 2022, n. 126, in tema di procedimenti dinanzi alla predetta Corte. Tra l'altro, si segnalano le seguenti. *Fascicolo digitale*. I fascicoli istruttori della Procura generale e delle Procure regionali sono formati digitalmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo diversa indicazione del magistrato titolare del fascicolo relativamente a singoli atti, documenti o fascicoli. I fascicoli processuali sono formati digitalmente. Le segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento. Le parti depositano in giudizio gli atti e i documenti in formato digitale. E' consentito il deposito di atti e documenti in formato analogico soltanto nei casi previsti dalla legge. In tal caso, ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale processuale, la segreteria competente provvede alla conversione in documenti informatici. Qualora per la natura o la voluminosità dei documenti offerti in comunicazione non sia possibile procedere alla relativa conversione in formato digitale da parte della segreteria competente, o non risulti conveniente in termini di rapporto tra costi e benefici, previa autorizzazione del Presidente della Sezione, non si provvede alla conversione e viene annotata su i sistemi "GIUDICO" e su "FOL", la disponibilità dei relativi documenti analogici presso la segreteria competente. L'elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un'eventuale sotto-numerazione progressiva, nonché gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli file corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l'agevole identificazione. I formati degli atti, dei documenti digitali e delle copie digitali dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonché le relative modalità di deposito, per quanto non previsto dal suddetto Decreto, sono stabiliti dalle specifiche istruzioni tecnico-operative. In via transitoria è ammesso il deposito di più documenti in un unico file; in tal caso, ciascun documento dovrà essere agevolmente raggiungibile attraverso l'impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto. I provvedimenti del giudice sono redatti quali documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove ciò non sia possibile, si procede con modalità analogica e la relativa copia conforme è inserita nel fascicolo



## segue le norme

digitale. *Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi allegati da parte di utenti esterni.* Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati, è effettuato previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle specifiche istruzioni tecnico-operative, preferibilmente in formato ricercabile. Il sistema registra data e ora delle operazioni di upload. Gli atti e i documenti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria delle Sezioni giurisdizionali nel giorno di completamento dell'upload, qualora la ricevuta sia generata entro le ore 23,59'59" di una giornata di apertura al pubblico degli uffici. Nel caso di upload nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente. Completata la procedura di upload, il sistema genera una ricevuta di deposito. Ai sensi dell'art. 29 c.g.c. e dell'art. 83 del codice di procedura civile, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se ciò risulta da un'unica ricevuta di deposito.

L'ufficio di segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema di un atto introduttivo, ferme restando le ulteriori ordinarie verifiche, accerta:

- a) l'assenza di anomalie che non consentano di procedere alla valida formazione del fascicolo;
- b) la corrispondenza dell'indirizzo pec indicato nell'atto introduttivo con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte;
- c) la regolarità fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalità ordinarie.

La segreteria rifiuta il deposito e il sistema produce un avviso con invito alla regolarizzazione, in presenza di anomalie ovvero in caso di erroneo deposito di altri atti e documenti processuali nella sezione del sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi. In caso di esito negativo delle verifiche, la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale è comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante. In assenza delle citate ipotesi, l'ufficio di segreteria accetta il deposito



senza osservazioni e forma il fascicolo digitale; il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante. Il rifiuto del deposito da parte dell'ufficio di segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione. L'accesso ai Servizi on-line della giurisdizione avviene previa autenticazione degli utenti esterni, ai sensi dell'art. 64 del CAD, mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con il livello 2 di sicurezza, previsto dall' art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014 o con Carta di identità elettronica. [🔗](#)

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 94 DEL 22.04.2024**

23  
04  
24

### **ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONALI PER LE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE**

La Legge 15 aprile 2024, n. 55, detta disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. E' istituita formalmente la professione di *pedagogista*. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, previste dalla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ed è specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e



## segue le norme

pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogo può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Il pedagogo svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. La professione di pedagogo può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Per l'esercizio della professione di pedagogo è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito dalla suddetta Legge, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La predetta prova valutativa è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogo.

È altresì istituita formalmente la professione di *educatore professionale socio-pedagogico*. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio e collabora con altre figure professionali. Egli sensibilizza i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, mentre definisce gli interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.




L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sono necessari:

- a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La suddetta prova valutativa, è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;
- b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

Pertanto, sono costituiti l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi predetti. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

La Legge entra in vigore in data 08.05.2024. 

**READ MORE** 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 95 DEL 23.04.2024**



## segue le norme

23  
04  
24

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMMOBILI DEI COMUNI**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica diffonde un comunicato ufficiale onde rendere noto che è stato adottato dal direttore generale Incentivi energia, il Decreto n. 71 del 15 aprile 2024, il quale prevede, per i progetti finanziati con l'avviso pubblico del 4 ottobre 2022, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022, denominato «C.S.E. 2022 - Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica», il differimento al 15 maggio 2024, entro le ore 17.00, del termine per adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'art. 9.3 punto (ii) dell'avviso stesso. Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del Decreto direttoriale è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/bandi/avviso-c-s-e-2022-comuni-la-sostenibilita-e-l-efficienza-energetica>.

**READ MORE**

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 95 DEL 23.04.2024**

24  
04  
24

### **COFINANZIAMENTO NAZIONALE PUBBLICO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO EUROPEO DEL FONDO REGIONALE, DEL FONDO SOCIALE EUROPEO E DEL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA 2021-2027 - ANNUALITA' 2023.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto n. 6-2024 del 14 marzo 2024, disciplina il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183/1987, per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) 2021-2027, annualità 2023. Il suddetto cofinanziamento è pari ad euro 4.471.013.439,81, come si evince dalla tabella allegata, la quale costituisce parte integrante del predetto Decreto. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti programmi, provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021. Le amministrazioni interessate





svolgono tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni in questione e verificano che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente. Per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi notificano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario, contemplato dall'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. [■](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 96 DEL 24.04.2024**

28  
12  
24

### **PATOLOGIE ONCOLOGICHE PER LE QUALI SI APPLICANO TERMINI INFERIORI PER L'ATTUAZIONE DEL COSIDDETTO: "DIRITTO ALL'OBLIO" RISPETTO AGLI ORDINARI GIA' PREVISTI**

Il Decreto 22 marzo 2024, reca l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023, di cui abbiamo, a suo tempo, offerto tempestiva e dettagliata notizia su questo *Corriere*. (Si ricorda che il cosiddetto "diritto all'oblio", consente a chi è stato affetto da patologie oncologiche e poi dichiarato formalmente guarito, trascorso un lasso temporale stabilito dalle norme, di non essere tenuto a dichiarare la patologia pregressa né subirne qualsiasi effetto negativo a livello lavorativo, assicurativo e di altro qualsiasi genere.) Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, per le patologie previste dalla tabella riportata all'allegato I, parte integrante del suddetto Decreto, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 4, comma 1, si matura nei termini più brevi, indicati nello stesso allegato. All'occorrenza, l'allegato I è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno. [■](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 96 DEL 24.04.2024**




## segue **le norme**

26  
04  
24

### **ORGANISMO DI VIGILANZA DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Decreto 15 dicembre 2023, detta obiettivi specifici e modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. La finalità principale dell'organismo è il rafforzamento del sistema di vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'organismo persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) garantire il corretto impiego del contributo ambientale, anche al fine di assicurare la gestione dei rifiuti sull'intero territorio nazionale e prevenire situazioni di mercato discriminatorie e distorsioni della concorrenza, mediante la formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
- b) migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti mediante lo svolgimento di periodici esami delle filiere produttive, finalizzati anche alla formulazione di proposte tecniche e normative ai Ministeri competenti;
- c) coadiuvare i Ministeri competenti nello svolgimento delle attività di vigilanza inerenti:
  - 1) la coerenza degli statuti dei sistemi di gestione individuali e collettivi ai principi della responsabilità estesa del produttore;
  - 2) l'attuazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
  - 3) il funzionamento dei sistemi istituiti per promuovere l'incremento delle attività di riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
  - 4) il riconoscimento da parte dei Ministeri competenti dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;
  - 5) la corretta quantificazione del contributo ambientale nonché la sua determinazione.

Qualora ne ravvisi l'esigenza, l'organismo può fare ricorso alle competenze tecniche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e di altre amministrazioni competenti. Non rientrano tra gli obiettivi dell'organismo le finalità perseguite dall'ISPRA nell'espletamento delle attività svolte a supporto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 97 DEL 26.04.2024**



13  
01  
24

### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PREVISTE DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

L'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con Regolamento n. 55-2024 in data 11 aprile 2024, disciplina le finalità e modalità di trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche di cui agli articoli 190 e 190-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso la procedura prevista dal Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA). Le suddette disposizioni si applicano alle: a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; d) ultime società controllanti italiane o USCI. Sono gestite con RIGA anche le informazioni anagrafiche delle: a) imprese estere; b) imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa. Con RIGA vengono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. L'IVASS provvede ad alimentare le informazioni di natura anagrafica, acquisite in fase di prima autorizzazione e i successivi aggiornamenti, relativi alle imprese vigilate, ai relativi gruppi di appartenenza e agli eventi societari oggetto di provvedimento IVASS. Le imprese predette, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA le informazioni di natura anagrafica e societaria dell'impresa segnalante che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi: a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo; b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l'impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori; c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute; d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione; e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali e le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo. Le informazioni anagrafiche relative alle imprese estere sono gestite direttamente dall'IVASS sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza del paese di origine. L'IVASS effettua, in qualità di Titolare, il trattamento di



## segue le norme

dati personali relativi alle informazioni presenti in RIGA, per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico, connesse agli obblighi di segnalazione imposti dalle normative vigenti in materia, assicurando la trasparenza dei trattamenti dei dati personali nei confronti degli interessati. L'IVASS effettua il suddetto trattamento secondo le disposizioni di legge e in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia, di cui alla circolare n. 302 dell'8 giugno 2018 e successive modifiche ed integrazioni, ove compatibili, che disciplinano il funzionamento dell'Anagrafe dei soggetti, il registro della Banca d'Italia che raccoglie tramite il c.d. codice censito, le anagrafiche delle segnalazioni effettuate dalle imprese vigilate, anche con riferimento al tema dei dati personali. L'IVASS conserva i dati raccolti tramite RIGA per il tempo strettamente necessario per il perseguimento degli scopi: a. istituzionali di vigilanza per i quali essi sono raccolti e per i quali la registrazione in RIGA presenta anche carattere strumentale in forza delle vigenti disposizioni; b. statistici, in forza di quanto previsto dall'art. 190-bis del Codice e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione alla Banca d'Italia, anche per il tramite dell'IVASS che li raccoglie nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali. Eventuali limitazioni nella conservazione dei dati sono stabilite in coerenza con "l'Anagrafe soggetti".

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 97 DEL 26.04.2024**

13  
01  
24

### **NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO DELLE SEZIONI ELETTORALI NEL TERRITORIO DEGLI STATI DELLA UE PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**

Il Ministero della giustizia, con Decreto 15 aprile 2024, detta disposizioni in merito alla nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli Stati dell'Unione europea, per l'elezione 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. All'occorrenza, gli Uffici consolari, entro il 3 maggio 2024, trasmettono alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, l'elenco degli elettori italiani, residenti nella



circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio di sezione elettorale, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato membro in cui risiedono. Per il suddetto giudizio di idoneità, gli Uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi informazioni sulle capacità tecnico-organizzative dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento. Tali nominativi, ove possibile, devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare. La cancelleria della Corte d'appello di Roma, in base ai requisiti predetti, forma l'elenco degli elettori idonei all'ufficio di presidente di seggio delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal Presidente della Corte d'appello di Roma entro il 25 maggio 2024, fra gli iscritti nell'elenco dei sunnominati elettori. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, è trasmesso immediatamente ai rispettivi Uffici consolari, che provvederanno a darne formale comunicazione agli interessati. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 98 DEL 27.04.2024**

27  
04  
24

**MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI  
E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN TEMA DI IMPOSIZIONI SUL REDDITO  
E SUL PATRIMONIO**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto il perfezionamento della procedura prevista per l'entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confede-



## segue le norme

razione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, siglato a Roma, il 23 dicembre 2020. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 13 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2023. Il Protocollo è entrato in vigore il 17 luglio 2023. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 98 DEL 27.04.2024**

27  
04  
24

### **VIGENZA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CIRCA L'IMPOSIZIONE FISCALE DEI LAVORATORI FRONTALIERI**

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica in via formale che si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, concluso a Roma, il 23 dicembre 2020. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 83 del 13 giugno 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151, del 30 giugno 2023. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, l'Accordo è entrato in vigore il 17 luglio 2023. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 98 DEL 27.04.2024**



30  
09  
22

### CORTE DI CASSAZIONE

#### SEZIONE VI CIVILE SOTTOSEZIONE 3

ORDINANZA N. 28509 - UD. 06/07/2022 - DEP. 30.09.22

**[Chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere eventuali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.]**

Si segnala l'interessante Ordinanza n. 28509, della Corte di Cassazione, sezione VI civile, sottosezione n. 3. Un cittadino aveva proposto ricorso per Cassazione contro un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, ricorso precedentemente presentato presso il Giudice di pace in prima istanza ed il Tribunale in appello. Lamentava il ricorrente, che i verbali delle sanzioni amministrative inerenti il veicolo predetto non gli erano mai stati notificati. Peraltro, il suddetto ricorrente, ometteva di impugnare, a suo tempo, anche l'ordinanza-ingiunzione relativa alle predette sanzioni e regolarmente notificatagli. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, affermando il principio, di non lieve importanza, secondo cui l'ordinanza -ingiunzione non impugnata nei termini, preclude ogni successiva possibilità di doglianza, anche in ordine ad eventuali vizi formali pregressi. Si legge infatti: “[...] nella illustrazione del motivo si sostiene comunque una tesi giuridica così riassumibile: poiché la nullità di un atto amministrativo prodromico comporta la nullità di tutti gli atti amministrativi consequenziali, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo il fermo amministrativo, a causa della mancata notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada.

2.1. Il motivo è infondato.

E' lo stesso ricorrente, infatti, ad ammettere di avere ritualmente ricevuto nel 2014 la notifica dell'ordinanza ingiunzione (p. 2, secondo capoverso, del ricorso): pertanto,



## segue Giurisprudenza

quand'anche fosse vero che i verbali di contestazione non erano mai stati precedentemente notificati all'interessato, questi avrebbe dovuto comunque proporre la propria opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, comma 6.

La mancata previa notifica del verbale, infatti, è pur sempre un vizio dell'ordinanza-ingiunzione, ed i vizi dell'ordinanza-ingiunzione debbono essere fatti valere con l'opposizione a quest'ultima.

Chi riceve regolarmente la notifica d'una ordinanza-ingiunzione (o d'una cartella di pagamento), e non l'impugna, non potrà più far valere tali vizi in nessuna sede: né nel giudizio (di cognizione) di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, né nell'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione.

Questi principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha già stabilito che “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti” (ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 15695 del 17.5.2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29200 del 21.12.2020; Sez. 5, Ordinanza n. 23266 del 23.10.2020; Sez. 5, Sentenza n. 13138 del 25.5.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13.12.2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor-




## segue **Giurisprudenza**



to a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2022 

[READ MORE](#) 

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)



## SENATO – ASSEMBLEA

### 23 182<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

04  
24

Con 95 voti a favore, 68 contrari e un astenuto, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo **approvando definitivamente** il ddl n. 1110 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per **l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

Il Presidente della 5a Commissione, sen. Calandrini (FdI), ha riferito che, anche alla luce del numero degli emendamenti presentati e dei tempi di calendarizzazione, la Commissione bilancio è stata impossibilitata a concludere l'esame del provvedimento che, quindi, giunge in Aula senza relatore. Il testo, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, consta di 64 articoli suddivisi in tre Titoli, che si concentrano sull'ottimizzazione dell'implementazione del PNRR attraverso diverse misure, tra cui finanziamenti, monitoraggio e semplificazione delle procedure. Le principali aree di intervento includono il settore dell'istruzione, con nuovi requisiti per l'insegnamento e disposizioni per la formazione continua dei docenti, oltre a disposizioni relative alla ricostruzione post-sismica, agevolazioni finanziarie per imprese agricole colpite da eventi sismici passati e la promozione dell'uso del biometano e dell'economia circolare. Altri aspetti riguardano la digitalizzazione del settore sanitario, con disposizioni per garantire l'alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico e per il trattamento dei dati personali relativi alla salute a fini di ricerca scientifica. Inoltre, viene introdotto un contributo per le imprese che investono in progetti di innovazione energetica e si prevede l'organizzazione di servizi consultoriali in ambito sanitario a livello regionale.

### 24 183<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

04  
24

L'Assemblea **ha approvato** la proposta di risoluzione n. 6 della maggioranza al **Documento di economia e finanza 2024** e connessi allegati (Doc. LVII, n. 2), che, valutati positivamente i contenuti dello stesso Documento, impegna il Governo a presentare quanto prima il quadro programmatico, nell'ambito del Piano fiscale e strutturale di medio periodo.

## segue dal parlamento



La relatrice, sen. Paola Ambrogio (FdI), ha illustrato il testo, che rappresenta lo strumento principale per la programmazione economica e finanziaria del Paese. Il DEF 2024 presenta una struttura sintetica in considerazione della transizione verso le nuove regole della *governance* economica europea; il Governo anticipa che gli obiettivi economici futuri saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, previsto entro il 20 settembre.

Il DEF espone analisi e previsioni relative al contesto macroeconomico italiano, evidenziando una crescita modesta del PIL nel 2023 (0,9 per cento), trainata dalla domanda interna e dalla ripresa della domanda estera. Tuttavia, le previsioni per il 2024 sono state riviste leggermente al ribasso a causa dell'incertezza internazionale e delle tensioni geopolitiche. Le analisi finanziarie mostrano un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel 2023 superiore alle stime (149,5 miliardi di euro, corrispondenti al 7,2 per cento del PIL), principalmente a causa delle maggiori spese in conto capitale. Tuttavia, il DEF prevede un miglioramento dell'indebitamento netto nel periodo 2024-2027, con una crescita delle entrate e una limitazione della spesa primaria netta in linea con le raccomandazioni europee. Le entrate finali crescono costantemente nel periodo di previsione, mentre le spese si riducono rispetto al PIL, mantenendo stabile la pressione fiscale intorno al 42 per cento. Infine, il DEF include una valutazione dell'impatto macroeconomico delle principali riforme previste dal PNRR e conferma un elenco di disegni di legge collegati. [🔗](#)



## segue dal parlamento

CAMERA – AULA

23 283<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

04  
24

Nella seduta di martedì 23 aprile l'Aula ha approvato la proposta di legge riguardante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive (C. 836-A).

Alle ore 12.30 il Parlamento si riunisce in seduta comune per la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Nella parte antimeridiana della seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni sui seguenti argomenti:

- iniziative di competenza volte a considerare nell'ambito dei consulenti tecnici d'ufficio le figure dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari (Dori - AVS);
- iniziative di competenza in relazione alla vicenda dell'utilizzo di un telefonino da parte di detenuti nel carcere di Poggioreale (Sarracino - PD-IDP);
- iniziative volte a garantire la piena inclusione scolastica agli alunni con disabilità (Caso - M5S);
- iniziative di competenza volte a promuovere l'utilizzo dei giacimenti di litio esistenti in Italia nel contesto della transizione energetica (Colombo - FDI);
- iniziative in relazione ai termini e alle condizioni per il deposito dei brevetti industriali, in particolare ai fini della tutela dell'attività di ricerca svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro con università ed enti pubblici di ricerca (Toni Ricciardi - PD-IDP);
- iniziative di competenza volte a rendere più efficiente il servizio postale di consegna della stampa periodica (Traversi - M5S).

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, la Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione e il merito Paolo Frassinetti e il Sottosegretario di Stato per le Imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

## segue dal parlamento



24  
04  
24

### 284<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 24 aprile ha avuto luogo la discussione del Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), al termine della quale l'Assemblea ha approvato la risoluzione Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00108.

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- Chiarimenti in merito a una direttiva della Guardia costiera relativa a condizioni di intervento per il soccorso delle imbarcazioni di migranti, ai fini della piena salvaguardia della vita umana in mare (Orfini - PD-IDP);
- Iniziative per un adeguato approfondimento sulla compatibilità ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Morfino - M5S);
- Misure a salvaguardia della filiera suinicola e delle connesse esportazioni, in relazione al contrasto della peste suina africana, con particolare riferimento al contenimento della diffusione dei cinghiali (Gadda - IV-C-RE);
- Intendimenti in ordine alla sospensione della collaborazione con la guardia costiera libica, anche alla luce di un attacco armato nei confronti di una nave del soccorso civile battente bandiera italiana (Fratoianni - AVS);
- Iniziative in relazione alle modalità di inoltro delle domande inerenti ai cosiddetti “decreti flussi” e ai controlli sulla regolarità delle istanze presentate (D'Alessio - AZ-PER-RE);
- Iniziative di competenza volte a garantire condizioni di sicurezza negli atenei, alla luce di recenti episodi di contestazione e manifestazioni di protesta (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);
- Iniziative di competenza volte a scongiurare il trasferimento delle scuole di polizia di Brescia e Piacenza (Bordonali - LEGA);
- Iniziative di competenza per favorire il rapido iter del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, a tutela delle forze di polizia (Foti - FDI);
- Esiti della recente riunione dei Ministri degli esteri del G7 e ulteriori iniziative nel quadro della Presidenza italiana (Bagnasco - FI-PPE).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; il Ministro dell'Interno, Matteo Piatedosi; il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. 🇮🇹



# SAFETY CONFSAL

## Salute e Sicurezza sul Lavoro

# IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

## Proponiamo di

- 1** Creare un'Agenzia o Polo nazionale, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- 2** Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria
- 3** Diffondere una "prevenzione partecipata" con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione
- 4** Promuovere la diffusione di **MOG-SGSL** - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL
- 5** Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate
- 6** Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

- 7** Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - **RLS** - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione
- 8** Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione
- 9** Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese
- 10** Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



**Firma la petizione!**

[https://bit.ly/decalogo\\_safety\\_confisal](https://bit.ly/decalogo_safety_confisal)

**#FRONTE DEL LAVORO**